

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SISTEMI DI PREVENZIONE E PER DANNI DA FAUNA ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DI ITTICOLTURA

1. PRINCIPI GENERALI

I contributi per interventi di prevenzione e per indennizzi di danni arrecati alle attività agricole e agli allevamenti ittici sono erogati, compatibilmente con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo le previsioni indicate negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (Comunicazione della Commissione 2022/C 485/01), con particolare riferimento alle sezioni 1.1.1.1 e 1.2.1.5, e negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Comunicazione della Commissione 2023/C 107/01), con particolare riferimento alle sezioni 1.4 e 1.5.

I presenti criteri sono stati notificati alla Commissione Europea la quale li ha ritenuti compatibili con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato con la decisione SA.117187 (2024/N) del 18 febbraio 2025 trasmessa tramite la Rappresentanza Permanente con nota Prot. n. 0168115 del 20 febbraio 2025.

Per “**specie protette**” si intendono:

- le specie protette indicate dalla legislazione dell'Unione europea, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, e quelle indicate dalla Legge n. 157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna viventi nei Parchi Regionali, ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria, nelle Riserve Naturali di cui alla Legge n. 394/1991 sulle Aree Protette così come recepita nella Legge regionale n. 6/2005, nonché le specie di fauna viventi nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) “Oasi di protezione della fauna”, b) “Zone di Ripopolamento e Cattura” limitatamente alle specie che non sono oggetto di ripopolamento e cattura e c) “Centri Pubblici”, della Legge n. 157/1992.

Vengono erogati **in regime *de minimis***, sulla base del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 che ha innalzato a 50.000,00 euro il limite massimo complessivo di aiuti concedibili a una medesima impresa nell'arco di tre anni per gli aiuti concessi in *de minimis* nel settore agricolo) i contributi per interventi di prevenzione e danni arrecati alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli da:

- specie non protette in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali (es. zone di rifugio ai sensi dell'art. 22 o provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/1994);

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente;
- sconosciuti nel corso dell'attività venatoria;
- cani agli allevamenti zootecnici;
- specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria.

Sono erogati in regime *de minimis*, ai sensi del richiamato Regolamento (UE), anche i contributi per costi di recupero e distruzione dei capi morti in seguito a predazione da canidi.

Vengono erogati **in regime *de minimis***, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014, i contributi per interventi di prevenzione e danni arrecati alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'itticoltura da specie non protette in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali (es. zone di rifugio ai sensi dell'art. 22 o provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 51 della L.R. n.8/1994) e da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio.

L'onere derivante dall'attivazione dei presenti criteri trova copertura sulle missioni e programmi del Bilancio regionale relativi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per i danni da fauna e per sistemi di prevenzione e all'art. 26 della L.R. n. 27/2000 per i danni da canidi.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2029, fatto salvo l'impegno a provvedere a eventuali necessari adeguamenti alle norme relative agli aiuti di Stato applicabili successivamente alla scadenza degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)" e degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01)".

I presenti criteri trovano applicazione anche con riguardo agli aiuti erogati in *de minimis*, come sopra precisati.

2. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PER DANNI

Possono richiedere contributi per la prevenzione e i danni da animali selvatici esclusivamente le micro, piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione agricola primaria e nell'itticoltura e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003, con posizione debitamente validata;

- siano registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento (per i procedimenti ancora pendenti), liquidazione coatta, volontaria o giudiziale, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi delle definizioni di cui alla sezione 2.4, punto (33) (63), degli Orientamenti (UE) 2022/C 485/01 per il settore agricolo e di cui alla sezione 2.5., punto (31) lettera (bb) degli Orientamenti (UE) 2023/C 107/01 per l'acquacoltura. Sono fatti salvi i casi in cui tale difficoltà sia stata determinata dall'evento di danno da fauna protetta, limitatamente all'indennizzo del danno;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (verifica c.d. Deggendorff).

Le imprese di itticultura devono altresì rispettare le norme della Politica Comune della Pesca (PCP). A tal fine, non sono ammissibili a contributo le imprese che non rispettino le condizioni di cui all'art. 11, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1139.

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi dei presenti criteri.

3. CONTRIBUTI PER DANNI DA FAUNA

Sono indennizzabili i danni arrecati su tutto il territorio regionale dalle specie protette di cui al primo alinea del terzo periodo del precedente paragrafo 1 e i danni arrecati dalla fauna alle attività agricole e di itticultura, svolte con continuità sul territorio delle zone protette definite al secondo alinea del terzo periodo del precedente paragrafo 1. Sono altresì ammessi a contributo in regime *de minimis* i danni definiti nel paragrafo 1 nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti.

Per danni si intendono le perdite di animali oggetto di produzione zootecnica (e relativi costi indiretti come specificati nel paragrafo 3.4.1) o di allevamento ittico, i danni a piante o prodotti agricoli oggetto di commercializzazione elencati nell'allegato I del Trattato e i danni materiali ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola o di itticultura.

I contributi devono essere versati entro 4 anni a decorrere dalla data dell'evento che ha cagionato il danno che non può precedere di oltre 3 anni l'istituzione del regime di aiuto.

L'**intensità massima** dei contributi per i danni può raggiungere la soglia massima del 100% del valore accertato salvi casi in cui sono espressamente previste soglie inferiori, ferme restando le disponibilità di bilancio.

Sono **ammesse a contributo esclusivamente le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno** le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nel successivo paragrafo riferito al contributo per sistemi di prevenzione. Sono considerati idonei sistemi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, nel caso della predazione da lupo, il ricovero notturno, la sorveglianza diretta o la custodia dei giovani nati, in particolare vitelli, per almeno un mese dalla nascita a difesa degli attacchi. Costituiscono **eccezione** al vincolo della messa in atto di idonei sistemi di prevenzione i casi di danni in zone di nuova colonizzazione da parte di una specie selvatica e primo attacco ad un sito di itticultura da uccelli predatori protetti, nonché i casi in cui non risultino attuabili i sistemi di difesa attualmente disponibili e/o in cui gli stessi contrastino con obiettivi di conservazione delle specie faunistiche, che dovranno essere accertati dal tecnico regionale in fase di sopralluogo, quali:

- grandi appezzamenti di seminativi nei confronti di specie granivore e ungulati, di frutteti/vigneti nei confronti di storno e ungulati; la definizione di grande appezzamento deve essere determinata considerando la superficie media aziendale su base provinciale, la superficie media della coltivazione in oggetto, e l'ubicazione in pianura, collina e/o montagna;
- castagneti nei confronti degli ungulati o istrice;
- gazze, ghiandaie e cornacchie sulle coltivazioni di meloni e cocomeri;
- il calpestio e brucatura degli anatidi su seminativi;
- i danni da ittiofagi su superfici molto estese oggetto di allevamento (valli).

Il verificarsi di ogni evento dannoso viene riportato tempestivamente in un software regionale anche al fine di poter provvedere in tempi rapidi con adeguate attività gestionali finalizzate alla riduzione del danno medesimo.

I contributi possono essere concessi unicamente se:

- esiste un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali indicati nei presenti criteri;
- i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta del comportamento degli animali protetti;
- il danno è certificato da un Medico veterinario dell'Azienda USL (nel caso del bestiame) o da un tecnico regionale (nel caso delle colture, dell'itticultura e dei danni ad attrezzature e impianti).

3.1 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI DA FAUNA E OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Con specifico atto sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi. Tutte le istanze di contributo devono essere presentate alla Regione su apposito applicativo.

Danni da canidi agli allevamenti zootecnici

L'allevatore che ha subito una predazione deve, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, chiedere l'intervento del Medico veterinario dell'AUSL competente per territorio in cui è avvenuto il fatto, che predisporrà apposito verbale. La richiesta di contributo deve essere presentata alla Regione tramite apposito applicativo entro 5 giorni lavorativi dal sopralluogo del Medico veterinario corredata dal verbale. Il tecnico regionale provvede alla verifica della messa in atto di adeguati sistemi di prevenzione o della sussistenza dei casi che ne fanno eccezione.

Danni alle produzioni vegetali e alle attrezzature agricole ed impianti funzionali all'attività agricola

L'imprenditore che ha subito **un danno da fauna a piante, prodotti agricoli, ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola** deve presentare la relativa domanda alla Regione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso per consentire la verifica del danno, la corretta attribuzione alla specie responsabile e la presenza di idonei sistemi di prevenzione o la sussistenza dei casi che ne fanno eccezione.

Danni agli allevamenti ittici

L'imprenditore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Regione la presenza di uccelli predatori protetti in quantità tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento così da consentire l'attivazione degli appositi censimenti di cui al paragrafo 3.4.3.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Fermo restando il possesso da parte dell'impresa agricola o di itticoltura dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi di cui al paragrafo 2, non possono essere ammessi a contributo:

- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione con le precisazioni di cui al precedente paragrafo 3;
- i danni il cui importo accertato sia inferiore ad euro 100 con riferimento al singolo evento;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni ad allevamenti non autorizzati, qualora sia prevista specifica autorizzazione;
- i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna.

Inoltre:

- **limitatamente alla predazione in allevamenti zootecnici:**
 - i danni non certificati dal Medico veterinario AUSL;
 - le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione;
- **limitatamente alle produzioni vegetali:**
 - i danni non sottoposti a perizia del tecnico regionale;
 - le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico regionale;
 - i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte anche solo in parte o comunque manomesse;
- **limitatamente agli allevamenti ittici:**
 - le segnalazioni pervenute in tempi tali da non consentire l'attivazione dei previsti censimenti di uccelli ittiofagi;
 - i danni ad allevamenti vallivi provocati a produzioni ittiche non oggetto di effettivo allevamento.

3.3 PERIZIA DEL DANNO

L'attività peritale del danno è obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno. L'accertamento dei fatti e la corretta attribuzione del danno alla specie responsabile è eseguito:

- **nel caso di predazione agli allevamenti zootecnici**, da un Medico veterinario dell'Azienda U.S.L. al fine di consentire l'ispezione veterinaria, l'impresa agricola che ha subito il danno deve:
 - mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento;
 - non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo dove sono state ritrovate;
 - preservare le carcasse sino all'ispezione anche ricoprendole, se necessario, con un telo;
 - assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
 - mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Dovranno essere effettuate anche valutazioni relative all'adeguatezza dei mezzi di prevenzione adottati e alle modalità di allevamento eseguite da personale tecnico regionale.

- **nel caso di danni a produzioni vegetali o animali ivi compresi gli allevamenti ittici e ad attrezzature o impianti**, da personale tecnico regionale adeguatamente formato in materia agronomica e faunistica che verifica il danno e ne valuta l'attribuzione alla specie responsabile. Il personale incaricato all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso con i seguenti contenuti e documenti minimi:
 - documentazione fotografica;
 - georeferenziazione;
 - acquisizione degli elementi finalizzati alla quantificazione del danno materiale;
 - cause che lo hanno provocato;
 - valutazioni relative al rispetto delle modalità di allevamento o delle tecniche colturali previste per la produzione oggetto di danno o dello stato di conservazione dell'infrastruttura danneggiata;
 - valutazione dell'eventuale influenza di eventi naturali o di agenti patogeni che possano aver influito negativamente sulla medesima produzione;
 - prevenzione attuata, idoneità rispetto alla specie responsabile del danno e stato di conservazione.

L'accertamento del danno deve essere effettuato previo preavviso al fine di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, salvo diversi accordi con il richiedente stesso. Al fine dell'effettiva valutazione del danno alle colture agricole il tecnico regionale può prevedere ulteriori sopralluoghi per ciascuno dei quali provvederà a redigere apposito verbale.

Per tutte le recinzioni elettrificate sarà a carico del richiedente dimostrarne, in sede di sopralluogo del tecnico regionale, il funzionamento adeguato nel punto più distante dalla sorgente di alimentazione secondo le specifiche indicate al successivo paragrafo 4.3.

3.4 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO ACCERTATO

Nella valutazione economica del danno il tecnico regionale deve tener conto degli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno ed eventuali ricavi della vendita dei prodotti collegati agli animali uccisi o alle piante distrutte dagli animali protetti.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto.

3.4.1 Allevamenti zootecnici

Il contributo al danno subito come conseguenza diretta dell'evento di predazione agli animali da produzione è limitato:

- ai costi diretti relativi alla perdita dei capi comprovata dalla presenza della carcassa;

- ai costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari al 80% del totale dei costi indiretti ammissibili che in ogni caso non può essere superiore al valore di mercato dell'animale ferito;
- ai costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi, in misura pari al 80% del totale dei costi indiretti ammissibili, nella quantificazione forfettaria massima di 2 giornate di lavoro (in base al numero di animali scomparsi) da calcolarsi sulla base dei valori contenuti nei minimi salariali di operai agricoli di area 2 indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti; i capi dispersi dovranno essere rilevati dal Medico veterinario in fase di sopralluogo e verificabili dallo stesso in base a quanto registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute (Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione "I&R" degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/429 e Decreto 7 marzo 2023 recante il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali "sistema I&R");
- alla perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti in misura pari all'80% del totale dei costi indiretti ammissibili.

La perdita di reddito deve essere calcolata a livello di produzione annua dell'azienda agricola zootecnica oppure a livello di bestiame (tipologie di specie) sottraendo:

- a) il risultato ricavato moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il danno per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal
- b) risultato ricavato moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti l'evento che ha determinato il danno o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti tale evento, sulla base della denuncia IVA, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Nella valutazione del danno, anche ai fini di un eventuale diniego del danno richiesto, il tecnico regionale deve tener conto delle modalità di conduzione dell'allevamento e delle eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso nonché dell'idoneità della prevenzione attuata e dello stato di funzionamento della stessa. La valutazione economica dei capi predati viene calcolata sul valore medio di mercato desunto dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, per animali della stessa specie, razza e categoria. Qualora non fosse possibile desumere il valore dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del valore medio di mercato si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20/07/1989, di cui al punto 4, art. 2 della legge 2.06.1988, n. 218.

I costi di recupero e distruzione dei capi morti sono riconosciuti, in regime *de minimis*, nella misura massima pari al valore di mercato dei capi predati come sopra definito, sulla base di idonea fatturazione e a condizione che le relative attività siano state effettuate nel rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale e sanitaria.

3.4.2 Piante o prodotti agricoli

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal tecnico regionale con riferimento ai prezzi di mercato dell'annata agraria in corso, sulla base degli accertamenti effettuati e tenuto conto di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria in corso, dell'ordinarietà e correttezza delle pratiche agronomiche attuate dall'imprenditore agricolo sulla produzione per la quale viene richiesto il contributo, della presenza di idonei sistemi di prevenzione.

3.4.3 Allevamenti ittici

I costi ammissibili per i danni arrecati da uccelli predatori protetti possono comprendere:

- il valore di mercato degli animali uccisi;
- eventuali danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari e beni mobili.

Il valore di mercato deve essere stabilito in base al valore degli animali immediatamente prima del verificarsi del danno e come se non fossero stati interessati dal comportamento degli animali protetti. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sulla perdita di valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del verificarsi del danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito del comportamento degli animali protetti, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi del danno.

A tale importo possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa del comportamento degli uccelli predatori protetti, come costi sostenuti per fornire mangimi speciali (supplementi e/o medicinali) e/o eventuali spese veterinarie per animali feriti, e in ogni caso vi devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa del comportamento degli animali protetti (che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria) nonché le eventuali entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali uccisi.

La stima del danno viene effettuata sulla base di appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente segnalata dall'imprenditore agricolo.

I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza tali da consentire una adeguata stima delle presenze e registrare anche eventuali condizioni naturali e/o gestionali che possono influenzare la concentrazione di uccelli ittiofagi.

I dati così raccolti, integrati con i dati reperibili nella letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle specie migratrici e alla quantità di pesce consumato giornalmente dalle

diverse specie, sono quindi utilizzabili per ottenere una corretta quantificazione del danno arrecato all'allevamento. Ai fini della stima economica è possibile provvedere altresì ad acquisire dati ritenuti essenziali, quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del medesimo, delle tecnologie impiegate, nonché degli altri elementi tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.

In particolare, è possibile verificare:

- la produzione unitaria programmata dall'impresa all'inizio dell'anno, mediante riscontri obiettivi sulle semine o su altre operazioni gestionali collegate;
- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo produttivo annuale;
- la composizione specifica del popolamento ittico presente in impianto e/o al momento della cattura commerciale;
- le modalità di conduzione dell'allevamento e caratteristiche dell'impianto con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque;
- eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso;
- idoneità della prevenzione attuata rispetto alle specie ittiofaghe presenti e stato di conservazione.

La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalità ed i predetti criteri tecnici dovrà essere considerata, sotto il profilo peritale, come il mancato reddito annuale dell'impresa conduttrice l'impianto derivato esclusivamente dall'azione predatoria provocata dalle specie faunistiche presenti nell'impianto.

Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi di mercato dell'anno in corso.

L'aiuto non deve superare il 100% dei costi ammissibili.

Qualora la superficie dell'allevamento ricada in tutto o in parte in Azienda Faunistico-Venatoria oppure sia sede di appostamenti fissi di caccia si può intervenire fino al 30% del contributo spettante.

In caso di attivazione di misure analoghe sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia per il periodo 2021-2027, non è consentita alcuna forma di cumulo.

3.4.4 Attrezzature ed impianti approntati sui terreni coltivati e a pascolo

La stima dei danni arrecati dalla fauna alle attrezzature ed impianti sui terreni coltivati e a pascolo deve essere riferita ai soli costi di riparazione o, qualora inferiori, ai costi di sostituzione avendo a riferimento il "Prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura", fermo restando che lo stesso contributo non potrà superare il valore del bene

danneggiato. Quanto alla foratura dei tubi di irrigazione aerei ad opera del picchio, qualora si rendesse necessaria la sostituzione di porzioni di impianto danneggiato, è necessario prevedere l'acquisto di un tubo di polietilene vergine ad alta densità (PN 12,5) o analogo per caratteristiche tecniche e di tenuta, avendo cura di non rimuovere il vecchio tubo danneggiato da mantenere nella parte sovrastante il tubo sostituito.

4. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA DIFESA DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di appositi bandi pubblici per l'erogazione di contributi ad imprese attive nella produzione agricola primaria e nell'itticoltura aventi i requisiti di cui al precedente paragrafo 2, per il finanziamento di presidi di prevenzione le cui caratteristiche sono indicate al paragrafo 4.3. Il bando definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, disciplina le modalità per la presentazione delle domande e i criteri di priorità per la formazione della graduatoria.

Sono ammessi a finanziamento i sistemi di prevenzione realizzati dalle imprese agricole e di itticoltura su tutto il territorio regionale per i danni causati dalle specie protette di cui al primo alinea del terzo periodo del precedente paragrafo 1 e quelli realizzati sul territorio delle zone di protezione definite al secondo alinea del terzo periodo del precedente paragrafo 1.

Sono altresì ammessi a finanziamento interventi di prevenzione dei danni finanziabili in regime *de minimis*.

L'intensità massima dei contributi corrisponde al 100% dei costi sostenuti, nel limite delle disponibilità regionali.

Sono escluse dal contributo le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per analoghi interventi di prevenzione sulle medesime superfici (particelle catastali). Ai fini delle verifiche in ordine al cumulo con altre forme di aiuto per gli stessi costi ammissibili, dovrà essere indicato nelle fatture elettroniche il codice CUP (Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico, che viene richiesto dalla Regione tramite il Portale dedicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze), pena l'inammissibilità della relativa spesa; esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione potrà essere riportata la dicitura equipollente (indicante gli estremi del bando di riferimento e numero di protocollo di domanda).

I contributi sono concessi solo per i costi diretti e specifici per le misure preventive.

4.1 SPESE NON AMMISSIBILI

Non saranno considerati ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di mano d'opera aziendale;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto dei cani da guardiania quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

4.2 OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, deve:

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- per le imprese dell'itticoltura, durante tutto il periodo di attuazione del progetto ("periodo di concessione") e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento a saldo dei contributi, rispettare le condizioni di cui all'art. 11, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1139;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o il passaggio di proprietà, nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;

- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

4.3 METODI DI PREVENZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO: CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata attestata da Istituti di Ricerca e Università o dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici qualificati del settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

Tutte le recinzioni elettrificate dovranno inoltre possedere la certificazione di conformità europea, essere dotate di sistemi di misurazione (tester) ed essere debitamente segnalate come da normativa europea. L'onere di verificare il corretto funzionamento delle recinzioni elettrificate è a carico direttamente dell'agricoltore che deve dimostrarne la corretta funzionalità nel corso di sopralluogo tecnico e di collaudo della recinzione.

In caso di recinzioni fisse o mobili le altezze fuori terra devono essere garantite anche per i terreni in pendenza.

È vietato il ricorso in qualsiasi forma del filo spinato o simili.

4.3.1. Misure preventive per gli allevamenti zootecnici

Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5mm per ovini, maglia 15 x 15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm o appoggiata al suolo in orizzontale all'esterno della recinzione per una larghezza di almeno 50 cm e interrata a profondità di alcuni cm, fermata al suolo saldamente, per esempio, con spezzoni di ferro per edilizia lunghi 40 cm,

diametro 10 ricurvi ad uncino, e favorendo la ricrescita vegetativa. Va inoltre prevista la piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza. L'altezza fuori terra dovrà essere complessivamente di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici e/o proteggere l'area della vitellaia, l'area in cui vengono stabulate le manze o altri animali allevati (registrati in Banca dati Nazionale), il perimetro della stalla, altri fabbricati rurali e aree di pertinenza funzionali alle attività di allevamento.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 100 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come files in una scheda di memoria rimovibile, e sono riprodotti in maniera random.

Caratteristiche: dissuasore acustico o dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54);
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless;
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo.

È consentito l'uso di altre tipologie di dissuasori che siano stati testati rispetto alla loro efficacia.

Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del bestiame durante il pascolo e/o il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: sono preferibili cani da protezione provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali. L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

4.3.2 Misure preventive per le produzioni vegetali e gli allevamenti ittici

Recinzione perimetrale meccanica

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale

adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza fuori terra minima è fissata in m. 1,80; per daino e cervo l'altezza fuori terra minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza fuori terra minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata almeno di cm. 30 o è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, interrata a profondità di alcuni cm, fermata saldamente suolo e favorendo la ricrescita vegetativa. La rete deve essere del tipo rigido utilizzato in edilizia con filo di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20. Nel caso in cui la specie target sia un cervide ma non sia possibile escludere la presenza di cinghiali si ritiene opportuno l'interramento della rete per evitare che la recinzione venga danneggiata.

Per la lepre (e altri lagomorfi), l'istrice e i roditori: rete elettrosaldata con maglia cm 5 per gli adulti e cm 4 per i piccoli, meglio se interrata almeno 30 cm. L'altezza fuori terra è fissata ad un metro.

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento. Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete su pali a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 50-60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente fornita da elettrificatori di adeguata potenza in funzione delle specie da cui è necessario proteggersi; gli elettrificatori possono essere alimentati da pile o linea elettrica. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere messo a terra mediante appositi picchetti metallici eventualmente ripetuti lungo il perimetro della recinzione in caso di appezzamenti molto grandi o di terreno a bassa conducibilità. In taluni casi può essere previsto il polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che

il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 300 mj (milli joule), e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

Dissuasori faunistici

Dissuasori faunistici di acustici possono essere del tipo cannoncini a gas, dissuasori acustici o ad ultrasuoni mentre per quel che riguarda i dissuasori visivi sono suggeriti palloni a elio anti-volatili, kit palloni predator, sagome di predatori anche tridimensionali o nastri olografici.